

REGOLAMENTO DI PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA VENDITA DEL GAS STOCCATO DAL GSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 BIS DEL DL 50/2022

PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) è predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “**GSE**”) al fine di disciplinare la procedura concorrenziale per la vendita del gas stoccato dal GSE, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, secondo le indicazioni di cui all’atto di indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2022, n.38814 (di seguito “**Procedura concorrenziale**”), alla quale potranno partecipare tutti gli operatori che rispettino i requisiti di cui al presente Regolamento.

Gli operatori, ove risultati aggiudicatari della Procedura Concorrenziale, si impegnano a stipulare con il GSE il contratto (di seguito, il “**Contratto di vendita del gas**”), predisposto da quest'ultimo ed allegato al presente Regolamento come Allegato 1, accettandone espressamente tutti i termini e condizioni.

1 REQUISITI GENERALI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE

Ai sensi dell’atto di indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2022, n.38814 (di seguito, atto di indirizzo), gli operatori (di seguito, ciascuno un “**Offerente**”) che, alla data di trasmissione dell’offerta (di seguito, inclusa la documentazione a corredo prevista dal presente Regolamento, l’“**Offerta**”), siano soggetti che riforniscono clienti finali ubicati nel territorio nazionale e titolari di un contratto di trasporto sulla rete nazionale del gas naturale, sono ritenuti idonei a partecipare alla Procedura concorrenziale. In particolare, si richiede:

- la sottoscrizione di un contratto di trasporto con SNAM Rete Gas S.p.A valido nell'anno termico corrente 2022/2023;
- l’abilitazione ad operare sui portali dei sistemi di stoccaggio di Stogit nell'anno termico corrente 2022/2023;
- la titolarità, nell'anno termico corrente 2022/2023, di contratti di fornitura di gas naturale, stipulati direttamente o tramite società appartenenti allo stesso gruppo societario, con i clienti finali sul territorio italiano;
- il versamento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 3.1.

2 MODALITÀ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE

2.1 Forma e contenuto della dichiarazione sul possesso dei requisiti

A pena di inammissibilità, si chiede agli Offerenti di trasmettere apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore munito di adeguati poteri, secondo il modello allegato al presente Regolamento come Allegato 2 (di seguito, “**Dichiarazione**”), attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) che il firmatario dell’Offerta sia il legale rappresentante dell’Offerente ovvero un procuratore dotato di adeguati poteri;
- b) che l’oggetto sociale dell’Offerente comprenda l’attività di compravendita di gas naturale;
- c) che l’Offerente sia parte di almeno un contratto di trasporto stipulato con Snam Rete Gas S.p.A., valido per l’anno termico 2022/2023;
- d) che l’Offerente sia abilitato ad operare sui portali di stoccaggio di Stogit, per l’anno termico 2022/2023, e che sia in regola con i pagamenti, a favore di Stogit, dovuti a fronte del contratto di stoccaggio;
- e) che l’Offerente abbia stipulato, direttamente o tramite una società appartenente allo stesso gruppo societario, contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali sul territorio italiano;
- f) che, per ciascuna cessione di gas oggetto della presente Procedura concorrenziale, l’Offerente acquisti il gas esclusivamente per la successiva rivendita in base a contratti di fornitura;
- g) che l’Offerente agisce in qualità di “soggetto passivo-rivenditore” ai sensi ed agli effetti degli artt. 7-bis, comma 3, lett. a), e 17, comma 6, lett. d-quater), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- h) che l’Offerente non è insolvente, non è parte di alcuna procedura concorsuale o altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (quali la liquidazione giudiziale o fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, piani di risanamento o accordi di ristrutturazione) e, nel caso di società di capitali, non versa nella situazione di cui agli articoli 2447 o 2482 *ter* del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) o analoghe situazioni applicabili ai soggetti stranieri o a forme societarie differenti;
- i) che non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, nei confronti dei seguenti soggetti riferiti all’Offerente (inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la partecipazione alla

Procedura concorrenziale), come specificatamente indicati all'art. 85 del suddetto decreto, e dei relativi familiari conviventi di maggiore età: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica - ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro-, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Qualora, durante lo svolgimento della Procedura concorrenziale, una o più delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti cessino di essere veritiere o accurate, l'Offerente dovrà darne comunicazione al GSE entro 2 (due) giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza e il GSE si riserverà la facoltà di escludere l'Offerente dalla Procedura concorrenziale, qualsiasi sia la fase di svolgimento.

Con la presentazione dell'Offerta, l'Offerente si impegna a fornire la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di Procedura concorrenziale, su semplice richiesta del GSE.

2.2 Modalità di presentazione delle Offerte

La procedura sarà svolta sulla piattaforma di e-procurement del GSE (di seguito, «piattaforma») accessibile, previa registrazione, all'indirizzo: <https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Non sarà presa in considerazione dal GSE la documentazione di Offerta eventualmente presentata attraverso modalità diverse dalla piattaforma.

La piattaforma rende disponibili agli Offerenti i moduli utili alla presentazione dell'Offerta.

I documenti che compongono l'Offerta sono i seguenti:

- la Dichiarazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2, firmata digitalmente, eventualmente corredata di idonea procura o in alternativa della visura camerale dell'Offerente dalla quale emerga evidenza della iscrizione di tale procura;
- il modulo di Offerta, secondo il modello di cui all'Allegato 3, firmato digitalmente e in formato excel (Allegato 3bis); si precisa, al riguardo, che, in caso di difformità tra i due documenti, prevarrà quanto dichiarato nel modello di cui all'Allegato 3;
- copia della contabile del bonifico bancario relativa al deposito cauzionale infruttifero e, al fine della restituzione, indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) e conferma che l'intestatario del conto corrente coincida con l'Offerente, da caricare in formato .pdf firmato digitalmente.

L'Offerente dovrà trasmettere tutti i documenti di cui sopra al GSE per via telematica esclusivamente attraverso la piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20.00 del 30 novembre 2022. La data e l'ora di ricezione sono comprovate dalla piattaforma stessa; resta esclusa qualsivoglia responsabilità del GSE ove per disguidi tecnici, o di altra natura, la documentazione non pervenga entro il previsto termine di scadenza.

Le eventuali richieste di chiarimento devono riportare, nell'oggetto, il numero di procedura (disponibile sulla piattaforma) ed essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo: e.procurement@pec.gse.it; le risposte saranno trasmesse dal GSE all'Offerente tramite PEC e pubblicate sulla piattaforma.

2.3 Verifica da parte del GSE delle Offerte

Il GSE verifica le Offerte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione a quanto segue:

- a) che l'Offerta sia completa di tutta la documentazione a corredo;
- b) che il versamento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 3.1 sia stato effettuato entro il giorno indicato al precedente articolo 2.2;
- c) che tutta la documentazione che compone l'Offerta sia validamente sottoscritta.

Il GSE, all'esito delle suddette verifiche, potrà:

1. dichiarare inammissibili le Offerte che non rispettino le previsioni del Regolamento, informandone l'Offerente secondo le modalità previste dal successivo articolo 4;
2. procedere, ove necessario e possibile, a chiedere, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, chiarimenti e/o integrazioni agli Offerenti, restando inteso che le risposte alle richieste di chiarimento/integrazione dovranno pervenire al GSE, a pena di inammissibilità dell'Offerta, secondo le modalità ed entro i termini indicati dal GSE. In nessun caso, le integrazioni potranno riferirsi a elementi sostanziali dell'Offerta, quale ad esempio lo Spread offerto.

3 CONTENUTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ E TERMINI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE

3.1 Deposito cauzionale infruttifero

Secondo quanto previsto dall'articolo 2.2, ciascuna Offerta dovrà essere corredata dall'evidenza del versamento a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un ammontare pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), per ciascun lotto che l'Offerente intende indicare nel modulo d'offerta, a presidio di tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Offerente ai sensi del Regolamento.

Il versamento dovrà essere eseguito, con data valuta entro il giorno indicato all'articolo 2.2, presso il seguente conto bancario: C/C GSE: IT92U0306903390100000001398 (BANCA: Intesa Sanpaolo FILIALE: Roma V – Via Dell'Arte, 21 – 00144 Roma BIC: BCITITMM).

La mancata costituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al paragrafo precedente, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 2.2, comporterà per il GSE l'impossibilità di valutare l'Offerta.

Il GSE provvederà a svincolare il deposito cauzionale all'Offerente:

- A) ove l'Offerente risulti aggiudicatario della presente Procedura concorrenziale (di seguito ciascuno un “**Aggiudicatario**”), entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto di vendita del gas e dalla consegna della Garanzia definitiva prevista dall'articolo 0.**(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)** del presente Regolamento;
- B) ove l'Offerente non risulti Aggiudicatario della presente Procedura concorrenziale, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione del relativo esito,

in entrambi i casi, a condizione del pieno adempimento alle disposizioni del presente Regolamento da parte dell'Offerente medesimo.

Il GSE avrà diritto di incamerare in via definitiva gli importi versati a titolo di deposito cauzionale infruttifero previsti dal presente articolo, salvo il maggior danno, ove l'Offerente non rispetti le previsioni del presente Regolamento, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la mancata o tardiva stipula del Contratto di vendita del gas; (ii) la mancata o tardiva consegna della Garanzia definitiva; (iii) la Dichiarazione da esso resa sia in tutto o in parte non veritiera.

3.2 Oggetto, forme, contenuto e modalità di presentazione delle Offerte

Le Offerte hanno valore di proposta irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 c.c.

La quantità di gas oggetto di vendita in stoccaggio con indicazione della tipologia di prestazione è riportata nella seguente tabella.

Tipologia di prestazione	Quantità Gas [MWh]	Quantità Gas [Smc]
Mod. Punta	13.542.391,510	1.240.203.664

Tabella 1 - Quantità di gas oggetto di vendita in stoccaggio

La quantità di gas oggetto di vendita tramite la presente procedura, complessivamente pari a 13.542.391,510 MWh, viene suddivisa in lotti come di seguito riportato:

- 62 lotti, ognuno dei quali relativo a 218.425,670 MWh (corrispondenti a circa 20.003.285 Smc tenendo conto di un PCS pari 10,91949 kWh/Smc) con tipologia di prestazione di erogazione di Punta.

Per ciascun lotto, in aggiunta alla cessione della titolarità di gas e giacenza per il quantitativo di 218.425,670 MWh, sarà ceduta una capacità di Spazio contrattuale del Servizio di Modulazione di Punta pari a 269.592,391 MWh, con associate le relative prestazioni di erogazione ai sensi di quanto previsto dal DM 15 marzo 2022, n. 110 e dal Codice di Stoccaggio Stogit (“**Capacità di Spazio**”).

Le Offerte potranno avere ad oggetto esclusivamente un lotto o un numero intero di lotti, non essendo consentita la presentazione di Offerte che abbiano ad oggetto porzioni di lotti.

L’Offerta dovrà riportare il numero di lotti che l’Offerente si impegna irrevocabilmente ad acquistare, fermo restando che il GSE potrà aggiudicare all’Offerente un numero inferiore di lotti, nei casi previsti dal presente Regolamento, senza che ciò determini la decadenza dell’Offerta, dovendosi l’Offerta intendere come valida anche per un numero ridotto di lotti.

3.2.1 Modalità di presentazione delle Offerte

Gli Offerenti dovranno indicare nel modulo d’Offerta, di cui all’Allegato 3:

- il numero di lotti che sono disposti ad acquistare e il relativo Spread di prezzo espresso in valore percentuale (“**Spread**”) che sono disposti a pagare in più rispetto al Prezzo di Riferimento, espresso con un massimo di 3 cifre decimali (ad es. 1,111%);

Viene quindi consentito agli Offerenti di indicare, in ciascuna riga del modulo, il numero di lotti (uno o più di uno) e il relativo Spread. Il numero di lotti complessivo non può essere superiore a 62.

Lo Spread deve essere superiore a zero, a pena di inammissibilità dell’Offerta.

3.2.2 Definizione del Prezzo di Riferimento

Per “**Prezzo di Riferimento**” si intende il PSV DAY AHEAD, cioè la quotazione, espressa in euro/MWh, pari al prezzo ‘*Offer*’ pubblicato sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo precedente alla data considerata secondo il calendario inglese, che fa riferimento alle seguenti quotazioni:

- “Day Ahead”, se il giorno in questione è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese;
- “Weekend”, se il giorno in questione non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese.

3.2.3 Modalità di valutazione e selezione delle Offerte

La valutazione e selezione delle Offerte, con conseguente selezione degli Offerenti, avverrà sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine di priorità:

1. criterio dell’Offerta con Spread maggiore;
2. nel caso in cui si renda necessario, per eccesso di Offerte rispetto ai lotti disponibili e a parità di Spread, il GSE procederà tramite sorteggio per ciascun lotto da assegnare.

Il sorteggio di cui al precedente punto 2. avverrà secondo le regole seguenti. Il sorteggio sarà affidato dal GSE a un notaio di sua fiducia che presiederà all'operazione e ne determinerà la procedura, integrando le presenti regole e redigendone verbale. Per ciascuna Offerta concorrente che riporti il medesimo Spread, verranno inseriti in una urna tanti biglietti con il nome dell'Offerente quanti siano i lotti per i quali esso abbia presentato l'Offerta. Il notaio procederà a estrarre a sorte dall'urna un biglietto per ciascuno dei lotti residui che debbano essere aggiudicati tramite sorteggio, sino a esaurimento lotti.

Il GSE formulerà la graduatoria delle Offerte applicando i criteri di cui sopra.

Le regole qui previste potranno determinare che a un Aggiudicatario spetti un numero di lotti inferiore a quello indicato nell'Offerta, la quale resterà valida e applicabile a tale inferiore numero di lotti, coerentemente con quanto previsto al precedente articolo 3.2.

Il GSE, in esito alla selezione delle Offerte, pubblicherà sul proprio sito l'esito della Procedura concorrenziale e contestualmente informerà, secondo le modalità del successivo articolo 4, tutti gli Offerenti.

3.2.4 Modalità di cessione della titolarità del gas e della Capacità di Spazio

I termini con le iniziali maiuscole utilizzati nel presente articolo e non altrimenti definiti dal presente Regolamento avranno il significato loro attribuito dal Codice di Stoccaggio Stogit.

La cessione della titolarità del gas e della Capacità di Spazio sono effettuate ai sensi di quanto previsto dal Codice di Stoccaggio Stogit, capitolo 8.

Riguardo alla cessione della titolarità del gas in stoccaggio, GSE e Aggiudicatario trasmettono a Stogit la richiesta di cessione secondo la modulistica resa disponibile da Stogit sul proprio sito internet, con riferimento ai quantitativi mensili oggetto della cessione (Allegato 5).

La prima cessione di gas riguarderà la quantità di gas prevista dal 16 dicembre al 31 dicembre 2022, secondo la Tabella 2 contenuta all'articolo 3.3.

La cessione del gas ha efficacia nei confronti di Stogit a partire dal Giorno Gas successivo quello della trasmissione della richiesta ovvero dal giorno indicato nella richiesta di cessione, se diverso.

GSE e l'Aggiudicatario sono tenuti a corrispondere a Stogit un importo pari a 1.000 € per ogni cessione (sia essa giornaliera o multi-giornaliera), secondo quanto previsto dal Codice di Stoccaggio Stogit.

Con riferimento alla cessione di Capacità di Spazio, il GSE e l'Aggiudicatario sono tenuti a trasmettere a Stogit la richiesta di cessione secondo la modulistica resa disponibile da Stogit sul proprio sito internet (Allegato 6).

La cessione di Capacità di Spazio comporta la cessione delle relative capacità di erogazione e l'obbligo del rispetto dei profili di utilizzo di cui al capitolo 3, paragrafo 2, del Codice di Stoccaggio Stogit.

Ai sensi del Codice di Stoccaggio Stogit, qualora la richiesta (da parte del GSE) e l'accettazione (da parte dell'Aggiudicatario) di cessione della Capacità di Spazio vengano trasmessi entro e non oltre le 17:00 del quartultimo giorno lavorativo del mese precedente quello cui la cessione si riferisce, la cessione ha efficacia nei confronti di Stogit a partire dal primo Giorno Gas del mese successivo a quello di comunicazione e sino alla fine dell'Anno Termico. In deroga alle predette previsioni del Codice di Stoccaggio, il termine per la trasmissione della richiesta di cessione della Capacità di Spazio coincide con quello di richiesta di cessione del gas.

Non sono consentite cessioni di Capacità di Spazio da parte di Stogit nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia provveduto, alla data della trasmissione della richiesta di cessione, ai pagamenti dovuti a fronte del contratto di stoccaggio per l'Anno Termico in corso o per gli Anni Termici precedenti per importi già fatturati e già venuti a scadenza.

3.3 Modalità di pagamento

Entro il giorno 20 di ogni mese *m*, a partire da gennaio 2023, l'Aggiudicatario pagherà un controvalore pari alla sommatoria dei prodotti tra (i) le quantità giornaliere indicate in Tabella 1 e (ii) un prezzo pari al Prezzo di Riferimento incrementato dello Spread per ciascun giorno del periodo di consegna compreso tra il primo e l'ultimo giorno del mese *m-1*.

Nel seguito la tabella relativa alle quantità giornaliere:

Periodo di riferimento		Quantità giornaliera [MWh]
da:	a:	
16/12/2022	31/12/2022	2.118,961
01/01/2023	15/01/2023	2.766,758
16/01/2023	31/01/2023	3.027,087
01/02/2023	14/02/2023	2.512,482
15/02/2023	28/02/2023	1.846,523
01/03/2023	15/03/2023	1.374,298
16/03/2023	31/03/2023	809,187

Tabella2 - Quantità giornaliera per ogni singolo lotto da valorizzare al prezzo di aggiudicazione

3.4 Stipula del Contratto di vendita del gas

Ogni Aggiudicatario è tenuto a:

- i. stipulare con il GSE il Contratto di vendita del gas, nella forma di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, e ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste;
- ii. presentare una garanzia per un importo garantito corrispondente al prodotto tra (i) Euro 18.175.684,17 e (ii) il numero dei lotti aggiudicati. Tale valore sub (i) è stato determinato come il prodotto tra (A) i volumi dei mesi di gennaio e febbraio (pari a 150.960,83 MWh) per ciascun lotto, e (B) un prezzo convenzionalmente stabilito in 120,4 Euro/MWh, corrispondente al prezzo medio dei contratti forward Q+1 riferiti al primo trimestre 2023, rilevati tra l'1 e il 14 novembre 2022, resi disponibili da ICIS Heren. Il GSE si riserva il diritto di richiedere uno o più adeguamenti dell'importo della garanzia in proporzione ad eventuali incrementi degli indici di prezzo forward del mese di calendario successivo a quello in cui viene richiesto l'adeguamento, rispetto al prezzo convenzionale di 120,4 Euro/MWh sopra indicato. Ogni aggiudicatario è tenuto ad adempiere all'adeguamento richiesto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale garanzia dovrà essere costituita nella forma di garanzia autonoma a prima richiesta, secondo il modello di cui all'Allegato 4 al presente Regolamento, emessa in favore del GSE da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera, con *rating* di lungo termine che non sia inferiore a BBB-, se attribuito da Standard & Poor's Rating Services o BBB se attribuito da Fitch, ovvero a Baa3 se attribuito da Moody's Investor Service, e garantirà tutte le obbligazioni che derivano in capo all'Aggiudicatario ai sensi del Regolamento e del Contratto di vendita del gas (la "**Garanzia definitiva**"). In alternativa, la medesima garanzia a favore del GSE può essere costituita da un deposito infruttifero con funzione di garanzia per il medesimo importo versato presso il seguente conto bancario: C/C GSE: IBAN IT92U0306903390100000001398 (BANCA: Intesa Sanpaolo FILIALE: Roma V – Via Dell'Arte, 21 – 00144 Roma BIC: BCITITMM). La facoltà del GSE di richiesta di adeguamento dell'importo garantito sopra prevista si applica anche al deposito infruttifero. Ferma restando la funzione di garanzia del deposito infruttifero, l'Aggiudicatario potrà richiedere che esso sia utilizzato con funzione di pagamento degli importi da esso dovuti al GSE in relazione al mese di marzo 2023, a condizione che l'Aggiudicatario sia adempiente al Regolamento e al Contratto di vendita del gas e in particolare che sia in regola con i pagamenti precedenti. I fondi residui del deposito infruttifero e/o la Garanzia definitiva saranno restituiti dal GSE all'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui tutti gli obblighi nascenti dal Contratto di vendita del gas siano stati integralmente adempiuti dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si impegna ad inviare al GSE, entro le 17.00 del 12 dicembre 2022, a mezzo PEC all'indirizzo indicato al successivo articolo 4:

- a) copia del Contratto di vendita del gas, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) la Garanzia definitiva, nelle forme e modalità descritte ai punti precedenti e in conformità all'Allegato 4 del presente Regolamento, in formato elettronico e firmata digitalmente ovvero evidenza del deposito infruttifero con funzione di garanzia;
 - c) i Moduli cessione del gas e di Capacità di Spazio debitamente sottoscritti (Allegati 5 e 6);
- a pena di esclusione dalla Procedura concorrenziale e di decadenza da ogni diritto derivante dalla aggiudicazione.

Si precisa che il Contratto di vendita del gas eventualmente sottoscritto si intenderà risolto di diritto in caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione; in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia sin d'ora a richiedere qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento per la parte non svolta.

4 COMUNICAZIONI

Salva diversa esplicita indicazione da parte del GSE, le comunicazioni ai sensi del Regolamento medesimo dovranno essere inviate via PEC alla casella di posta elettronica certificata e.procurement@pec.gse.it, per le comunicazioni indirizzate al GSE, e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'Offerta, per le comunicazioni indirizzate agli Offerenti.

5 TUTELA DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in Viale M. Pilsudski, 92 – 00197 Roma è il Titolare del trattamento dati in persona dell'Amministratore Unico.

I dati personali comunicati dagli Offerenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della Procedura concorrenziale prevista dal presente Regolamento e delle successive connesse attività e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Si informa, altresì, che i dati personali degli Aggiudicatari verranno pubblicati sul sito internet del GSE, a fini di trasparenza e/o doverosa informazione, nel rispetto in ogni caso dei principi di pertinenza, minimizzazione, liceità, trasparenza e correttezza.

Il GSE si riserva di comunicare dati personali a società, istituzioni pubbliche e altri soggetti eventualmente interessati al processo di aggiudicazione e al trasferimento del gas, in ogni caso sempre esclusivamente per finalità connesse o correlate al servizio in oggetto. Resta fermo inoltre l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

I dati personali oggetto del presente trattamento non saranno in ogni caso trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

In ogni momento gli Offerenti potranno poi esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Si informa, a tal fine, che ogni richiesta potrà essere rivolta al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

6 DISPOSIZIONI VARIE

- a) Il GSE, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, (consultabile presso il seguente indirizzo *internet*: www.gse.it). Il GSE ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso il seguente indirizzo *internet*: www.gse.it), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero.
- b) Qualunque riferimento nel Regolamento a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
- c) Si intendono automaticamente inserite nel Regolamento eventuali modifiche delle disposizioni imposte dalla legge o da pubbliche autorità anche in sostituzione di disposizioni del Regolamento.
- d) Il GSE si riserva di sospendere o annullare la Procedura concorrenziale e di modificare i termini del Regolamento nel rispetto della normativa applicabile.
- e) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in tanto ed in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti esclusivamente se determinati da dolo o colpa grave.
- f) Fermo restando quanto previsto dal Contratto di vendita del gas, non sussisterà alcuna responsabilità del GSE per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GSE, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni o

disfunzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico del GSE o errori informatici per fatto non imputabile al GSE.

7 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Regolamento, tutti gli atti ivi richiamati e la partecipazione alla Procedura concorrenziale saranno interpretati e regolati in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Per qualsiasi controversia derivante, o comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Regolamento, degli atti ivi richiamati e alla partecipazione alla Procedura concorrenziale, sarà competente in via esclusiva Foro di Roma.

8 TEMPISTICA

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le principali date di riferimento, fermo restando il diritto del GSE di modificare tali date ove necessario:

- l'Offerta per la partecipazione alla Procedura concorrenziale deve essere inviate al GSE entro e non oltre le 20.00 del 30 novembre 2022;
- il GSE comunicherà gli esiti della Procedura concorrenziale entro il 5 dicembre 2022;
- l'Aggiudicatario è tenuto ad inviare al GSE copia del Contratto di vendita del gas, unitamente alla Garanzia definitiva o al versamento del deposito infruttifero con funzione di garanzia, previsto quale alternativa dal presente Regolamento, nonché ai moduli sottoscritti di cessione del gas riferita al mese di dicembre 2022 e della Capacità di Spazio entro e non oltre le 17.00 del 12 dicembre 2022.

9 ALLEGATI

I seguenti Allegati e i relativi Annessi costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento:

Allegato 1: Modello di Contratto di vendita del gas

Allegato 2: Modello di Dichiarazione dei requisiti per l'ammissione

Allegato 3: Modulo di Offerta

Allegato 3bis: Modulo di Offerta in formato excel

Allegato 4: Modello di Garanzia definitiva

Allegato 5: Modulo di cessione del gas

Allegato 6: Modulo di cessione di Capacità di Spazio

.....